



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

ATTI DEL SEGRETARIO GENERALE

Decreto n. 324/2018

Parma, 20 dicembre 2018

OGGETTO: D. Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 e s.m.i., art. 12, comma 1 – Riesame delle valutazioni e decisioni adottate con Decreto S. G. n. 76/2010 in coerenza con l'art. 11 del D. Lgs. n. 49/2010 e s. m. i. per il ciclo sessennale di pianificazione 2015 – 2021 - Adozione di una valutazione preliminare del rischio di alluvioni e individuazione delle zone a rischio potenziale significativo di alluvioni per il Distretto idrografico del fiume Po, ai fini dell'aggiornamento del *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni* (PGRA) relativo a tale Distretto per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- la Direttiva CE 23 ottobre 2007, n. 60, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (di seguito brevemente definita *Direttiva 2007/60/CE*);
- in particolare, gli artt. 4, 5 e 14 della suddetta Direttiva 2007/60/CE
- il D. Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49, recante “*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*” e s.m.i.;
- in particolare, l'art. 12 del suddetto Decreto legislativo;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*”;
- in particolare, l'art. 51 della suddetta legge, relativo a “*Norme in materia di Autorità di bacino*”, che ha sostituito integralmente gli artt. 63 e 64 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il DM 25 ottobre 2016, n. 294 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), recante “*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”;
- il DM 26 febbraio 2018, n. 52 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale è stato approvato lo “*Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po*”;

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

VISTO, INOLTRE

- la Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60, recante “*Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque*” (di seguito brevemente definita *Direttiva 2000/60/CE* o *DQA*);

RICHIAMATI

- il Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 76 del 22 dicembre 2010, recante «*D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, recante “Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”: adempimenti di competenza dell’Autorità di bacino, ai sensi dell’art. 11*»;
- il “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano*” (di seguito brevemente definito *PGRA-PO*), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 4 del 17 dicembre 2015 e successivamente approvato con *DPCM* 27 ottobre 2016;

RICHIAMATO, INOLTRE

- il “*Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 – 2021*” (di seguito brevemente definito *PdGPO* 2015), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 7 del 17 dicembre 2015 e successivamente approvato con *DPCM* 27 ottobre 2016 (“*Approvazione del secondo Piano di Gestione delle acque del distretto idrografico Padano*”);

PREMESSO CHE

- in data 23 ottobre 2007 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato la *Direttiva 2007/60/CE*, il cui scopo è quello di istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all’interno della Comunità (articolo 1 *Direttiva*);
- per l’attuazione nel nostro Paese della *Direttiva CE* di cui al punto precedente, è stato emanato il *D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49*, con il quale sono state disciplinate le attività di valutazione e di gestione dei rischi di alluvioni al fine di ridurre le conseguenze negative derivanti dalle alluvioni stesse per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali;
- con il suddetto Decreto legislativo, tra l’altro, importanti funzioni relative alla pianificazione oggetto della *Direttiva* sono state attribuite alle Autorità di bacino distrettuali di cui all’art. 63 del *D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152*;
- l’attività per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni definita dal suddetto *D. lgs. n. 49/2010* (in piena conformità con gli indirizzi della *Direttiva 2007/60/CE*) è stata strutturata dal legislatore alla stregua di una sequenza di adempimenti successivi, disciplinati nell’ambito dei seguenti articoli del Decreto stesso: 4, comma 1 (*valutazione preliminare del rischio di alluvioni*); 6, comma 1 (*predisposizione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni*); 7, comma 8 (*Piani di gestione del rischio di alluvioni*);
- in particolare, l’art. 4 del *D. Lgs. n. 49/2010* aveva previsto, al comma 1, che entro la data del 22 settembre 2011 le Autorità di bacino distrettuali effettuassero, per i rispettivi Distretti idrografici di riferimento, una *valutazione preliminare del rischio di alluvioni* con i contenuti di cui al successivo comma 2. Il successivo articolo 5 del Decreto legislativo in esame stabiliva inoltre che, sulla base di tale valutazione

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

- preliminare del rischio, le suddette Autorità individuassero, per il proprio Distretto idrografico, le zone ove potesse sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o per le quali si ritenesse che detto rischio potesse generarsi in futuro;
- entrambe le norme citate al punto precedente, tuttavia, avevano stabilito espressamente che, nell'espletamento delle attività da esse disciplinate, le Autorità di bacino facessero salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione di norme previgenti;
 - in particolare, poi, l'articolo 11 del D. Lgs. n. 49/2010 aveva previsto (commi 2 e 3) che le Autorità di bacino le quali, alla data del 22 dicembre 2010, si fossero già trovate nella disponibilità di *mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni complete ed in grado di fornire un livello di informazioni adeguato ai requisiti di cui all'articolo 6*, nonché di *Piani di gestione del rischio di alluvioni già completi, il cui contenuto sia adeguato ai requisiti di cui all'art. 7*, dette Autorità potessero avvalersi di tali strumenti senza che per esse sussista la necessità di svolgere la valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all'art. 4, salvi in ogni caso l'obbligo del successivo riesame di tale decisione, da effettuare nel rispetto dei termini di cui all'art. 12, comma 1 con le modalità previste dal medesimo articolo;
 - in virtù delle disposizioni sopra richiamate, l'Autorità di bacino del fiume Po (la quale, nelle more dell'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 152/2006, era competente all'adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 49/2010, in forza di quanto espressamente stabilito dall'art. 4, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219) aveva provveduto ad un esame degli strumenti di pianificazione da essa elaborati ed adottati e quindi vigenti nel territorio di competenza dell'Autorità stessa (vale a dire il bacino idrografico del fiume Po il quale, nella versione dell'art. 64 del D. Lgs. n. 152/2006 precedente alla modifica introdotta dall'art. 51, comma 5 della legge n. 221/2015, veniva a coincidere integralmente con il Distretto idrografico padano) contenenti disposizioni in materia di prevenzione e di gestione delle conseguenze dei fenomeni alluvionali, all'esito del quale era risultato possibili affermare che il suddetto ambito territoriale risultava oggetto di un sistema di pianificazione territoriale di settore espressamente finalizzato a garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai rischi connessi al verificarsi dei fenomeni di dissesto idraulico (alluvioni) oggetto della Direttiva 2007/60/CE e del D. Lgs. n. 49/2010 e che gli studi propedeutici e gli elaborati costituenti la vigente pianificazione per l'assetto del bacino del fiume Po contenevano già, nel loro ambito, gli elementi previsti dal comma 2 dell'art. 4 del D. lgs. n. 49/2010 per la *valutazione preliminare del rischio di alluvioni*;
 - in conseguenza dell'esame di cui al punto precedente ed in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del D. Lgs. n. 49/2010, con Decreto del Segretario Generale n. 76 del 22 dicembre 2010 l'Autorità di bacino del fiume Po ha dichiarato (articolo 1) che, per quanto riguarda la predisposizione dei provvedimenti finalizzati al primo ciclo di pianificazione sessennale in materia di gestione del rischio di alluvioni (2015 - 2021) essa "*non procederà allo svolgimento della valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all'articolo 4 del Decreto medesimo e stabilisce pertanto che provvederà all'elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio nonché alla predisposizione di strumenti di pianificazione per la gestione del rischio di alluvioni, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del Decreto suddetto*" e con le modalità previste nell'ambito dei successivi articoli 2 - 5 del medesimo Decreto S. G.;

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

- invero, la scelta di non procedere, per il bacino del Po, allo svolgimento di una valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all'art. 4 discendeva dalla decisione adottata dall'Italia di avvalersi della facoltà attribuita a ciascuno degli Stati membri dall'art. 13, paragrafo 21 della Direttiva 2007/60/CE;
- all'esito delle attività previste nel suddetto Decreto S. G. n. 76/2010 e previa predisposizione ed adozione (ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 6 del D. Lgs. n. 49/2010) di *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po*, l'Autorità di bacino, con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 4 del 17 dicembre 2015 ha infine adottato, per il ciclo di pianificazione 2015 – 2021, il "*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano*" (di seguito brevemente definito PGRA-PO), successivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016, in ottemperanza all'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del D. Lgs. n. 49/2010;

PREMESSO, INOLTRE, CHE

- contestualmente all'adozione ed all'entrata in vigore del PGRA, l'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ha sostituito l'art. 64 del D. Lgs. n. 152/2006, ridefinendo ed ampliando l'ambito territoriale del Distretto idrografico del fiume Po (in precedenza coincidente con il bacino idrografico del fiume Po) includendo in esso altri bacini idrografici (in precedenza già bacini interregionali e regionali) dei quali fino a quel momento era stata prevista l'assegnazione ad altri Distretti confinanti;
- in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006, come modificate, in particolare, dall'art. 51 della legge n. 221/2015, è stato quindi emanato il DM 25 ottobre 2016 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che ha stabilito la soppressione dalla data di entrata in vigore di detto DM (17 febbraio 2017) delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali costituite in attuazione della previgente legge n. 183/1989 e l'istituzione, per ciascun Distretto idrografico, di un'unica Autorità di bacino distrettuale che subentra in tutti i rapporti in precedenza facenti capo alle citate Autorità di bacino della menzionata legge n. 183/1989;

ATTESO CHE

- in conformità con le previsioni delle disposizioni comunitarie e nazionali in precedenza richiamate, per il Distretto idrografico del fiume Po sussiste ora la necessità di dare avvio alla procedura di riesame ed aggiornamento degli strumenti della pianificazione per la gestione del rischio di alluvioni prevista dall'art. 12 del D. Lgs. n. 49/2010, in vista del ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027;
- in particolare, il primo degli adempimenti cui questa Autorità di bacino distrettuale deve ottemperare per le finalità indicate al punto precedente consiste nel riesame della valutazione e delle decisioni adottate con il Decreto S. G. n. 76/2010 ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D. Lgs. n. 49/2010 e, in particolare, di confermare o meno la scelta (adottata con l'articolo 1 di detto Decreto S. G. per il ciclo sessennale di pianificazione 2015 - 2021) di non svolgere la valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all'art. 4 di detto Decreto legislativo anche in vista del ciclo di pianificazione sessennale 2021 – 2027;

CONSIDERATO CHE

- all'esito di una valutazione della situazione che si è venuta a determinare successivamente all'adozione del Decreto S. G. n. 76/2010 e della predisposizione ed adozione degli strumenti di pianificazione di bacino distrettuale concernenti la gestione del rischio di alluvioni per il ciclo sessennale tuttora in corso, si è giunti alla conclusione che, al fine dell'adempimento di cui all'art. 12 del D. lgs. n. 49/2010 (nonché delle previsioni comunitarie di cui all'art. 14 della Direttiva 2007/60/CE) si ritiene che, a differenza di quanto a suo tempo deciso con il suddetto Decreto S. G. n. 76/2010 per il ciclo sessennale 2015 – 2021, in vista del ciclo di pianificazione sessennale 2021 – 2027 si renda necessario procedere all'adozione di una valutazione preliminare del rischio di alluvioni ed all'individuazione di zone a rischio potenziale di alluvioni, coerentemente con le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 di detto Decreto legislativo;
- la decisione di cui al punto precedente è il frutto di una serie di valutazioni che possono essere illustrate come segue:
 1. in primo luogo, occorre considerare che gli strumenti che questa Autorità di bacino deve elaborare al fine della gestione del rischio di alluvioni per il Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale 2021 – 2027 si riferiscono ad un ambito territoriale diverso e notevolmente più ampio di quello che costituiva il Distretto padano nella primitiva versione dell'art. 64 del D. lgs. n. 152/2006. Quest'ultimo infatti coincideva (come si è in precedenza precisato) con il bacino idrografico del fiume Po, il quale al momento dell'adozione del Decreto S. G. n. 76/2010 era interessato da un sistema di pianificazione territoriale di settore (elaborato ed adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po fin dagli anni '90) espressamente finalizzato a garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai rischi connessi al verificarsi dei fenomeni di dissesto idraulico (alluvioni) oggetto della Direttiva 2007/60/CE e del D. lgs. n. 49/2010. Attualmente, invece, si ritiene che occorra procedere ad una valutazione preliminare del rischio di alluvioni al fine di fornire una sistematizzazione dei quadri conoscitivi dei piani vigenti in ciascuno dei bacini idrografici che attualmente costituiscono il Distretto del fiume Po, unificando e consolidando il quadro conoscitivo del primo ciclo di pianificazione;
 2. sussiste inoltre la necessità di integrare il quadro conoscitivo che era alla base degli strumenti di Piano previgenti (dei quali ci si è avvalsi al fine di predisporre il PGRA per il ciclo di pianificazione corrente) con l'analisi degli eventi alluvionali significativi intervenuti a partire dal 2011 e le loro conseguenze, nonché con le nuove informazioni e conoscenze acquisite successivamente al 2011. Tali elementi, in particolare, comportano l'individuazione di nuove zone a rischio potenziale di alluvioni e la loro perimetrazione, sia per i territori in precedenza non compreso nel Distretto del fiume Po sia per una serie di aree del bacino del Po per le quali, sulla scorta delle conoscenze pregresse, non era stato possibile procedere a tale perimetrazione;
 3. occorre, infine, dare piena attuazione anche ad ulteriori norme comunitarie e nazionali, tra le quali figurano quelle che impongono, in sede di riesame degli strumenti di pianificazione in questa materia, di tenere conto degli effetti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni, nonché di quelle specificamente rivolte ai distretti idrografici che si estendono oltre i confini comunitari, di cui il Distretto del fiume Po (che oltre a piccole porzioni di territorio

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

della Repubblica Francese, Stato membro dell'UE, comprende significative porzioni di territorio della Confederazione Elvetica e l'intero territorio della Repubblica di San Marino, entrambi Stati extra - comunitari) costituisce un esempio;

- per tutte le suddette ragioni, la Segreteria tecnica operativa di questa Autorità ha provveduto a predisporre una Valutazione preliminare del rischio di alluvioni per il Distretto idrografico del fiume Po come attualmente delimitato ai sensi del vigente art. 64 del D. Lgs. n. 152/2006, in vista del ciclo di pianificazione 2021 – 2027. Detta Valutazione preliminare (allegata al presente Decreto), in particolare, presenta contenuti coerenti con quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 49/2010;
- sulla scorta della valutazione preliminare di cui al punto precedente è stata inoltre predisposta una prima individuazione di zone ove sussiste un rischio potenziale significativo di alluvioni o dove si ritiene che quest'ultimo possa generarsi in futuro. Questa individuazione fa salvi gli strumenti della pianificazione già vigenti nel Distretto idrografico del fiume Po, ma ne integra le previsioni sulla base di nuove conoscenze acquisite successivamente all'adozione del Decreto S. G. n. 76/2010 nonché con riguardo ai territori del Distretto che non sono stati oggetto della pianificazione per il ciclo 2015 – 2021, in quanto non compresi nel Distretto stesso prima dell'entrata in vigore delle modifiche all'art. 64 del D. Lgs. n. 152/2006 introdotte con l'art. 51 della legge n. 221/2015;

ATTESO CHE

- gli artt. 11 e 12 del D. Lgs. n. 49/2010 prevedono che i provvedimenti da essi previsti debbano essere adottati dall'Autorità di bacino distrettuale, senza specificare espressamente a quale organo di detta Autorità spetti la competenza all'adozione dei provvedimenti stessi;
- in virtù del fatto che i provvedimenti di cui al punto precedente costituiscono adempimenti necessari, in base a disposizioni normative nazionali e comunitarie, al fine di assicurare il corretto espletamento di attività di pianificazione attribuite alla competenza istituzionale di questa Autorità nella delicata materia della gestione dei rischi di alluvioni, rilevante anche sotto il profilo della tutela della pubblica incolumità, e che sussiste la necessità di rispettare le scadenze temporali in precedenza indicate, si reputa che sia compito del Segretario Generale procedere all'adozione degli stessi, in forza di quanto previsto dall'art. 63, comma 8, lett. a) del D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. i., nonché dell'ulteriore disposizioni stabilite dall'art. 6, comma 4, lett. o) dello Statuto di questa Autorità (approvato con DM del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 26 febbraio 2018), in base al quale il Segretario stesso *“esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto”*;
- nondimeno, in considerazione del fatto che i suddetti adempimenti sono propedeutici allo svolgimento di attività di pianificazione di bacino distrettuale e che il comma 6, lett. d) dell'art. 63 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (recepito dall'art. 5, comma 2, lett. d) dello statuto di questa Autorità) attribuisce alla Conferenza Istituzionale Permanente l'adozione dei *“provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino”*, si reputa necessario sottoporre il presente Decreto alla Conferenza Istituzionale Permanente nel corso della prima seduta utile della stessa, per consentire

alla Conferenza stessa di adottare ogni ulteriore determinazione che si renda eventualmente necessaria

P. Q. S.

DECRETA

ARTICOLO 1

(Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e individuazione delle zone a rischio potenziale significativo di alluvioni per il Distretto idrografico del fiume Po, ai fini dell'aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni relativo a tale Distretto per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027)

1. In conformità dell'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 49/2010 e s.m.i., a seguito del riesame della valutazione e delle decisioni adottate con Decreto del Segretario Generale n. 76 del 22 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 11 del medesimo Decreto legislativo con riferimento al ciclo di pianificazione sessennale 2015 - 2021 ed in coerenza con quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 14 della Direttiva 2007/60/CE, si adotta l'allegata "*Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e individuazione delle zone a rischio potenziale significativo di alluvioni per il Distretto idrografico del fiume Po*" (di seguito brevemente definita *Valutazione preliminare*), predisposta in conformità con gli articoli 4 e 5 del citato D. Lgs. n. 49/2010 e s.m.i. dalla Segreteria tecnica operativa dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ai fini dell'aggiornamento del *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni* relativo a tale Distretto per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027.
2. La *Valutazione preliminare* di cui al comma 1 è parte integrante e costitutiva del presente Decreto e si compone dei seguenti elaborati:
 - 1) Relazione metodologica;
 - 2) Cartogrammi d'inquadramento:
 - Tavola 1 Unità di Gestione (Unit of Management);
 - Tavola 2 Alluvioni passate (Past Flood);
 - Tavola 3 Alluvioni future (Future Flood);
 - Tavola 4 Aree a potenziale rischio significativo di alluvione (APSEFR).
3. A partire dal giorno successivo alla data di adozione del presente Decreto la *Valutazione preliminare* ad esso allegata, sarà pubblicata sul sito www.adbpo.gov.it.

4.

ARTICOLO 2

(Adempimenti successivi all'adozione del presente Decreto)

1. Il presente Decreto, con la *Valutazione preliminare* ad esso allegata, sarà sottoposta all'esame della Conferenza Istituzionale Permanente nel corso della prima seduta utile

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

della stessa, al fine di consentire alla Conferenza stessa di adottare ogni ulteriore determinazione che si renda eventualmente necessaria a garantire la puntuale attuazione di tutti i gli adempimenti conseguenti all'adozione della *Valutazione preliminare* previsti dalle vigenti norme nazionali e comunitarie in materia e, in particolare, a garantire comunque l'attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 15 della Direttiva 2007/60/CE nei confronti della Commissione Europea.

Il Segretario Generale

(Meuccio Berselli)

